

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pfi 25-26 adottato nei confronti della società A.S.D. TIEZZO 1954, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. TIEZZO 1954, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di propri sostenitori posizionati in adiacenza del chiosco dell'impianto sportivo nel quale si è disputato l'incontro Tiezzo 1954 – Sacilese a r.l. del 15.3.2026, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, nel corso di tale gara intonato nei confronti del calciatore sig. T.E.G., schierato nelle file della squadra avversaria con la maglia numero 14, ululati imitando il verso della scimmia; tanto è accaduto al 44° minuto del secondo tempo a seguito di un fallo di gioco commesso dal calciatore sig. T.E.G. nei confronti di un calciatore della squadra della società A.S.D. Tiezzo 1954, inducendo il direttore di gara a sospendere l'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. TIEZZO 1954, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Manuel Santarossa;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. TIEZZO 1954;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò